

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1985

Presidenza del Presidente BALDI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici» (963), d'iniziativa dei deputati Bortolani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	<i>Pag. 2, 8, 9 e passim</i>
CARMENO (PCI)	9, 10
DI LEMBO (DC)	11
FERRARA Nicola (DC), <i>relatore alla Commissione</i>	2

I lavori hanno inizio alle ore 11,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici» (963), di iniziativa dei deputati Bortolani ed altri, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici», di iniziativa dei deputati Bortolani, Satanassi, Felisetti, Amadei, Andreoni, Balestracci, Balzardi, Bellini, Bernardi Guido, Borruso, Bruni, Casini Pier Ferdinando, Cavigliasso, Cristofori, Curcio, Meneghetti, Mora, Patuelli, Pellizzari, Radi, Rosini, Rossi, Sanese, Sanguineti, Vincenzi, Zambon, Zarro, Zoppi, Zuech e Zurlo, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Ferrara Nicola di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FERRARA NICOLA, *relatore alla Commissione.* Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ricordo che sin dal marzo 1980 un disegno di legge è stato presentato ed approvato dalla Camera dei deputati senza poter concludere l'*iter* presso questo ramo del Parlamento a causa della anticipata fine dell'VIII legislatura. Nel luglio 1983, all'inizio della IX legislatura, trenta parlamentari dei Gruppi politici DC, PSI, PSDI, PLI e PCI ripresentarono un analogo disegno di legge alla Camera dei deputati, che venne approvato unanimemente dalla 11^a Commissione il 26 settembre 1984; il 4 ottobre seguente tale disegno di legge è stato inviato al Senato ed assegnato alla nostra Commissione in sede deliberante. Si tratta, come è noto, dell'istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici che fino ad oggi non hanno mai trovato adeguato sbocco come liberi professionisti.

Gli istituti professionali di Stato per l'agricoltura, istituiti in Italia nel 1969, in questi sedici anni hanno rilasciato i relativi diplomi ad alcune migliaia di giovani come agrotecnici, ai quali è stato precluso di operare in agricoltura come liberi professionisti proprio nel momento in cui questo settore soffre della mancanza di tecnici qualificati che sappiano introdurre nuove tecnologie in grado di superare la grave crisi in cui esso attualmente versa. Gli interessati, forti di questa loro preparazione di tecnici qualificati, hanno insistito da tempo per ottenere giustizia ed hanno messo in atto una serie di iniziative - non voglio parlare di pressioni - per farsi ascoltare anche a livello legislativo. A questo proposito ricordo che essi sono stati ascoltati - non so se in termini formali - dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati attraverso un comitato composto da alcuni funzionari del

Ministero di grazia e giustizia, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e del Ministero della pubblica istruzione: è opportuno fare riferimento alle conclusioni finali del lavoro svolto da questo comitato per chiarire meglio la problematica ed anche per definire i termini delle varie questioni, nonchè per dare l'opportunità ai colleghi di decidere sul provvedimento in esame.

Il comitato ha valutato che dal 1969 - data della legge istitutiva n. 754 - a tutt'oggi gli istituti professionali per l'agricoltura di Stato hanno rilasciato il titolo di maturità a circa 15.000 giovani; oggi essi saranno 20.000 o 25.000, non ci troviamo di fronte ad un dato preciso, ma ad ogni modo si tratta di un cospicuo numero di diplomati. Nonostante che la legge istitutiva citata sancisca una generica equipollenza del titolo di studio di «agrotecnico» con quello di «perito agrario», ai diplomati degli istituti professionali è stato costantemente opposto il rifiuto di iscrizione agli albi professionali del settore affine, in quanto i relativi colleghi professionali rilevano come gli agrotecnici non siano in possesso di alcuni dei necessari requisiti previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 434, che disciplina la professione di perito agrario. Il problema è quindi sottoposto al nostro esame perchè i periti agrari non hanno mai accettato che i diplomati degli istituti professionali di Stato per agrotecnici si iscrivessero ai loro albi professionali; questi ultimi, non avendo allo stato attuale la possibilità di esercitare la professione, chiedono oggi l'istituzione di un proprio albo professionale.

Il comitato, pur prendendo atto della rilevanza e della fondatezza delle esigenze prospettate, non ha potuto non evidenziare la circostanza che la nuova eventuale professione verrebbe ad inserirsi nel campo di pertinenza di altre professioni già legalmente costituite (agronomi, periti agrari, eccetera); esso pertanto ha auspicato di esaminare con la massima precisione l'*iter* culturale, la preparazione e la competenza professionale dell'agrotecnico per individuare in quali settori socio-economici il medesimo possa esplicare le proprie funzioni professionali e se - ed in quale misura - le funzioni in questione si caratterizzino come differenziate rispetto a quelle proprie del perito agrario.

Da un esame comparativo approfondito si è potuto rilevare che, accanto ad un sostanziale equilibrio qualitativo e quantitativo sul piano della serietà e della completezza dei due diversi cicli di studio, vi è anche un'evidente differenziazione dell'impostazione formativa di fondo e delle finalità professionali sulle quali i medesimi sono basati. Per quanto riguarda il corso che conduce alla maturità di agrotecnico, la impostazione didattica si impernia soprattutto su diritto, legislazione sociale ed agraria, economia politica, tecniche della gestione aziendale e strutture di sviluppo delle comunità agricole, per cui la conseguente attività di lavoro dovrebbe esplicarsi soprattutto nelle ricerche di mercato, nelle tecniche di gestione e nel campo dell'assistenza economica, tecnica e sociale alle comunità agricole. Il corso di studi che conduce invece alla maturità di perito agrario, accanto ad una similare preparazione tecnica di base per quanto riguarda le discipline tradizionali del settore agricolo, conferisce ai diplomati un'indubbia superiorità per quanto si riferisce ad alcuni insegnamenti quali topografia, costruzioni rurali ed estimo agrario, con evidente influenza sulle finalità professionali.

Alla luce di quanto esposto il comitato ha convenuto sulla sussistenza per la categoria degli agrotecnici dei requisiti prescritti per la creazione di albi e di organismi collegiali rappresentativi, subordinatamente ad una individuazione puntuale delle funzioni di spettanza della nuova professione.

È peraltro emersa pressante l'esigenza, ampiamente illustrata dal rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di corrispondere alle aspettative al livello di Comunità economica europea, incoraggiando i giovani a lavorare nel settore agricolo ed agevolando l'inserimento nelle relative strutture produttive di tutti coloro che hanno percorso positivamente un *iter* formativo adeguato, al fine di non disperdere o scoraggiare preziose competenze. È stato ricordato come la legge n. 153 del 9 maggio 1975, recependo appunto direttive della CEE, disciplini la formazione dei consulenti socio-economici, aprendo l'accesso a questa specializzazione a tutti i diplomati di istituti superiori ad indirizzo agrario ed affidando a questa nuova categoria di esperti funzioni di grande rilevanza non solo tecnica, ma anche sociale. In questo contesto è stato ritenuto indispensabile che il profilo dell'agrotecnico da istituzionalizzare, pur se tracciato in stretta aderenza alla formazione scolastica conseguita, risponda tuttavia anche ad una necessaria linea di coerenza con la normativa di carattere generale; pertanto, pur tenendo nella dovuta considerazione talune riserve avanzate dall'esperto dell'istruzione tecnica, il comitato ritiene di poter individuare le competenze professionali degli agrotecnici in quelle che sono state appunto indicate in uno degli articoli del disegno di legge in esame. Mi riferisco all'articolo 11, che recita:

«L'iscrizione all'Albo degli agrotecnici consente:

- a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli;
- b) la direzione e l'amministrazione di piccole e medie aziende agrarie;
- c) l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa l'elaborazione dei piani colturali aziendali;
- d) l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari;
- e) la formulazione e l'analisi dei costi di produzione;
- f) la rilevazione dei dati statistici».

Sono esattamente le conclusioni alle quali era pervenuto il Comitato nell'individuare le competenze che possono essere attribuite a questi professionisti.

A questo punto mi sembra opportuno illustrare l'impianto del disegno di legge come ci è pervenuto dalla Camera. L'articolo 1 stabilisce che il titolo di agrotecnico spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato presso un Istituto professionale di Stato per l'agricoltura.

All'articolo 2 si prevede la costituzione, presso ogni provincia, del Collegio degli agrotecnici, incaricato di tenere l'Albo degli agrotecnici esercenti la professione, in cui sono iscritti quelli residenti nella provincia. Le funzioni relative alla custodia dell'Albo ed alla disciplina

degli iscritti sono affidate - secondo l'articolo 3 - al consiglio del Collegio, così come avviene per altri Albi professionali. L'articolo 3 stabilisce, inoltre, la composizione del consiglio, le modalità di elezione dei suoi membri, la loro durata in carica, l'elezione del suo presidente, eccetera. Non credo sia necessario soffermarsi sui vari punti di questo articolo, essendo ben evidenziati nel testo sottoposto alla nostra attenzione.

L'articolo 4 prevede l'istituzione presso il Ministero di grazia e giustizia del Collegio nazionale degli agrotecnici, il cui consiglio viene eletto dall'assemblea nazionale, composta dai membri dei consigli dei collegi provinciali. Si stabilisce inoltre la composizione del consiglio nazionale, così come avviene per tutti gli altri organi. È compito del consiglio nazionale: tenere l'Albo, compilare ogni triennio la tariffa professionale sottoponendola alla approvazione dei Ministeri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, determinare ed esigere da ogni consiglio provinciale un contributo annuo proporzionato al numero dei soci.

Si stabiliscono, inoltre all'articolo 5 i requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo, al quale si deve essere iscritti per poter esercitare l'attività di agrotecnico.

L'articolo 6 prevede che la domanda di iscrizione all'Albo debba essere inoltrata al consiglio del Collegio della provincia in cui l'aspirante intende esercitare la sua attività.

Si elencano i documenti che occorre allegare alla domanda: certificati di nascita, di residenza, di buona condotta, di cittadinanza italiana o di altro Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia e, oltre al certificato generale del casellario giudiziale e al diploma di agrotecnico (o copia autenticata di esso), l'attestato del versamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 5. Tratteremo questi aspetti esaminando i pareri espressi dalle Commissioni competenti, in particolare, per quanto riguarda il certificato di buona condotta.

L'articolo 7 stabilisce che l'iscrizione all'Albo abilita all'esercizio della professione su tutto il territorio della Repubblica italiana e che, ovviamente, non si può essere iscritti contemporaneamente a più di un Albo, pur essendo consentito il passaggio da un Albo ad un altro. Come negli altri casi, anche qui si prevede la distinzione tra iscritti nell'elenco ordinario e iscritti in quello speciale; cioè gli agrotecnici che esplicano attività lavorativa, con rapporto di lavoro subordinato, presso enti pubblici, amministrazioni ed istituzioni pubbliche ovvero presso privati, possono essere iscritti soltanto in un'elenco speciale a parte, aggiunto all'Albo. Questa materia è trattata nello stesso modo previsto per gli altri ordini professionali esistenti in Italia.

L'Albo deve essere comunicato - come si prevede nello articolo 8 - alla cancelleria della Corte di appello e dei tribunali nella cui giurisdizione territoriale si trova il Collegio, al pubblico ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alla Camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato della provincia medesima ed alla segreteria del consiglio nazionale.

Si stabilisce inoltre che le comunicazioni sono effettuate a cura dei rispettivi consigli provinciali.

L'articolo 9 definisce i motivi per cui avviene la cancellazione dall'Albo: per dimissioni dell'interessato; d'ufficio, per il venire meno di uno dei requisiti di cui all'articolo 5 del disegno di legge o per iscrizione ad altro Albo e per sanzioni disciplinari che comportino la radiazione dall'Albo. Vengono altresì indicate le sanzioni, che sono: il richiamo, la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore a dodici mesi e la radiazione dall'Albo. Si prevede che il presidente del consiglio, verificati i fatti ed ascoltato l'interessato, riferisce al consiglio che decide se si debba procedere o meno al giudizio disciplinare. Al riguardo, è stata fatta qualche considerazione anche dalla Commissione giustizia, di cui riferiremo a parte.

Nell'articolo 10 si stabilisce che chi è stato radiato dall'Albo può chiedere l'immediata riammissione qualora siano venute meno le ragioni che hanno portato alla radiazione, presentando una nuova domanda e che, qualora la cancellazione sia avvenuta a seguito di condanna penale che comporti una detenzione superiore a cinque anni, la riammissione è subordinata alla ottenuta riabilitazione ai sensi del codice penale. È prevista inoltre, allo ultimo comma dell'articolo 10, la possibilità del ricorso gerarchico avverso le decisioni, in materia disciplinare, da proporsi entro trenta giorni dalla notifica, al consiglio del Collegio nazionale degli agratecnici.

E passiamo all'articolo 11, in base al quale, come ho già detto prima, l'iscrizione all'Albo degli agratecnici consente lo svolgimento di diverse attività, che vanno dalla direzione e amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli alla rilevazione dei dati statistici.

In base all'articolo 12, spetta al consiglio del Collegio provinciale la tenuta dell'Albo e la determinazione ed esazione annuale del contributo degli iscritti, nonché sollecitare i soci morosi al pagamento dovuto e applicare provvedimenti disciplinari.

L'articolo 13 prevede che i consigli provinciali, come pure il consiglio nazionale, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia, così come avviene per tutti gli altri ordini, secondo regole di carattere generale.

L'articolo 14 recita: «Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, od un giudice da lui designato, provvede alla prima formazione dell'Albo degli agratecnici, in base alle domande che gli interessati abbiano presentato nella cancelleria del tribunale entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale periodo, entro trenta giorni, il Ministro di grazia e giustizia stabilirà, con suo decreto, la data in cui cominceranno a funzionare i consigli dei collegi. Sino alla emanazione di tale decreto la custodia dell'Albo rimane al presidente del tribunale, che deciderà in merito a nuove domande di ammissione o cancellazione dall'Albo, secondo i criteri espressi nella presente legge».

L'articolo 15, infine, prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 1, computabili in 100 milioni per ognuno degli esercizi finanziari 1984-1985-1986, si farà fronte a valere per 50 milioni sul capitolo n. 2401 e per 50 milioni sul capitolo 2481 dello stato di previsione della spesa del Ministero della

pubblica istruzione. Per quanto concerne gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 14, ad essi si farà fronte a valere sugli introiti derivanti dal pagamento della tassa di concessione governativa di cui al punto *d*) dell'articolo 5 della presente legge. Il Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, adegua annualmente, con proprio decreto di variazione, l'importo della tassa di concessione governativa in modo che il ricavato compensi le spese di funzionamento dei collegi.

Per quanto riguarda le Commissioni consultate ci troviamo di fronte ad una serie di pareri negativi. La Commissione pubblica istruzione ha espresso, all'unanimità, parere contrario, motivato dall'inopportunità di procedere all'istituzionalizzazione di corsi professionali che divergano rispetto alle soluzioni individuate in sede di riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore, di recente approvata in sede referente dalla stessa. Inoltre la Commissione pubblica istruzione precisa che la copertura degli oneri di funzionamento appare preordinata a carico dei capitoli relativi al pagamento degli stipendi degli insegnanti, soluzione che sembra del tutto inidonea. In ordine poi agli oneri di funzionamento, lo stesso rappresentante del Ministero della pubblica istruzione ha fatto osservare che essi sarebbero di gran lunga superiori alle previsioni del disegno di legge.

Il parere della Commissione affari costituzionali è sostanzialmente positivo, pur se subordinato alla condizione che sia soppressa la lettera *c*) dell'articolo 6, che prescrive tra i documenti da presentare ai fini dell'iscrizione all'Albo il certificato di buona condotta. Infatti la sussistenza di detto requisito ai fini dell'accesso ai pubblici uffici è stata soppressa dalla legge n. 732 del 1984. Per quanto riguarda poi l'articolo 3 la Commissione affari costituzionali fa presente «che in sede di merito potrà essere vagliata l'opportunità di garantire la presenza nel Consiglio di eventuali minoranze, prevedendo a tal fine la espressione di un voto limitato per l'elezione dei componenti del Consiglio stesso» ed anch'io sono dello stesso avviso. Vedremo quindi come superare questo punto per adeguarci al parere della suddetta Commissione.

La Commissione giustizia ha espresso parere favorevole.

Il parere della Commissione bilancio è invece negativo, rifacendosi al già citato parere espresso dal Ministero della pubblica istruzione circa gli oneri effettivi. Non mi spiego, a dire il vero, perchè questi problemi non siano stati risolti dalla Camera dei deputati. Sempre più spesso ormai accade che disegni di legge vengano *de plano* dalla Camera mentre poi qui al Senato ci troviamo di fronte a questioni di copertura e di contrasto con altre norme. Desidero leggere un telex pervenuto dal Ministero del tesoro, che evidenzia come questo provvedimento sarebbe privo della necessaria copertura finanziaria:

Prot. n. 4562/AP Riferimento proposta legge iniziativa onorevole Bortolani et altri concernente istituzione albo professionale agrotecnici (atto Senato n. 963) (,) Già approvata da Camera deputati in data 26 settembre 1984 (,) questo Ministero fa presente (,) in relazione at art. 15 primo comma (,) che provvedimento medesimo est privo copertura finanziaria. Oneri da esso recati (,) atteso che dotazioni

capitoli 2401 et 2481 stato previsione Ministero pubblica istruzione sunt annualmente determinate in base at impegni et programmi in atto et consequentemente non presentano disponibilità per scopo (.) Inoltre reale incidenza onere est di gran lunga superiore at quanto indicato in proposta in questione (.) come d'altronde est rilevato anche da Ministero pubblica istruzione (.) Riguardo at secondo comma medesimo art. 15 (.) si osserva che non est quantificata spesa di cui at precedente art. 14 (.) Tuttavia (.) ove iniziativa dovesse avere ulteriore corso (.) est necessario che venga indicato con precisione onere relativi criteri determinazione at fini necessaria verifica (.) Per onere stesso andrebbero altresì reperiti idonei mezzi copertura (.) in ordine at quali peraltro est da escludere possibilità per questo Ministero di provvedere at riguardo (.)

Il modo migliore per risolvere questi problemi sarebbe quello di definire la situazione imponendo per legge agli ordini degli agronomi ed agli ordini dei periti agrari di accettare nel proprio seno anche i diplomati di questi istituti. Ma visto che così non è stato fatto fino ad oggi, il punto più importante da superare resta quello della copertura finanziaria.

Allora si tratta di individuare la tassa governativa in termini tali da coprire le spese per il mantenimento: al momento non sono in grado di quantificare questa tassa e fornisco questo dato come mero motivo di riflessione ai colleghi indubbiamente più esperti di me, affinché si trovi il modo per superare la difficoltà sollevata dalla Commissione bilancio.

Non sono molto d'accordo per quanto riguarda invece il parere della Commissione pubblica istruzione, che fa riferimento ad un generico rinvio al nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore. Indubbiamente in tal modo non si risolve il problema, perchè gli agrotecnici esistono oggi ed hanno bisogno oggi di uno sbocco sul piano della libera professione. Quando sarà definita la riforma della scuola secondaria superiore il Parlamento valuterà il problema nel suo complesso, in relazione però non soltanto agli agrotecnici ma anche ai periti tecnici commerciali, ai periti agrari e così via.

Non credo di dover aggiungere altro: al momento avverto la difficoltà di individuare il modo per superare il parere negativo della Commissione bilancio, che a mio avviso può comportare soltanto che si metta a carico degli iscritti all'ordine il peso di quest'onere finanziario.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Ferrara Nicola per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Collegli, mi pare che qui ci siano due problemi da risolvere. Il primo riguarda l'articolo 9, sul quale la Commissione pubblica istruzione ha espresso parere negativo poichè ritiene di dover rinviare il problema al momento della definizione della riforma della scuola secondaria superiore. Tuttavia sappiamo bene che con enorme difficoltà questo provvedimento è stato approvato dal Senato e chissà quando l'altro ramo del Parlamento potrà dare il suo *placet*. Inoltre è incerto se i colleghi della Camera approveranno il testo nella stesura del Senato o

se invece apporteranno alcune modifiche; pertanto mi sembra un rinvio *sine die*.

Il secondo problema riguarda invece l'articolo 15. È vero che l'ultimo comma dispone: «Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro adegua annualmente, con proprio decreto di variazione, l'importo di detta tassa di concessione governativa in modo che il ricavato compensi le spese di funzionamento dei collegi»; però il primo comma indica una spesa di 50 milioni sul capitolo n. 2401 del bilancio dello Stato ed una spesa di 50 milioni sul capitolo n. 2481 per i quali, si dice, non vi è copertura: ma, colleghi, non credo che trovare la copertura finanziaria per 100 milioni sia un problema insuperabile con il bilancio del nostro Stato! Ho fatto un brevissimo conto: la tassa di concessione governativa dovrebbe essere circa di 20 mila lire (perchè nel 1981 era di circa 15 mila lire) e quindi si disporrebbe di 400 milioni che è una cifra molto superiore ai 100 milioni preventivati i quali, secondo la Commissione bilancio, sono assolutamente inidonei.

CARMENO. Mi scusi, Signor Presidente, ma il primo comma dello articolo 15 si riferisce al secondo comma dell'articolo 1: non all'istituzione dell'albo, ma all'abolizione del titolo «sperimentale». Mi riservo di intervenire successivamente perchè ho l'impressione che i colleghi della 5^a Commissione abbiano preso un notevole abbaglio.

PRESIDENTE. L'albo che stiamo per istituire sarà sicuramente ad esaurimento. Tuttavia, poichè è stato espresso il parere negativo da parte di due Commissioni (1^a Commissione pubblica istruzione e la Commissione bilancio) c'è il rischio che il disegno di legge non possa essere esaminato dalla nostra Commissione in sede deliberante. Quindi si rende opportuno modificare il testo in base alle indicazioni dei due pareri pervenuti, rinviarlo per l'espressione di nuovi pareri (nella speranza che essi siano favorevoli) e continuare l'esame in sede deliberante.

Se i colleghi sono d'accordo, prego il relatore di rielaborare il testo; altrimenti, se i colleghi lo ritengono più opportuno, possiamo istituire un comitato ristretto. Ma non credo che esistano altre ipotesi di lavoro su questo disegno di legge.

CARMENO. Signor Presidente, a mio parere, le obiezioni mosse dai colleghi della 1^a Commissione sono accoglibili, anche se questo ritarderà l'*iter* legislativo del provvedimento.

Per quanto concerne le osservazioni dei colleghi della Commissione bilancio, nello spirito di quella costruttiva collaborazione che deve sempre esistere tra Commissioni diverse dello stesso organo che è il Senato, ritengo che, prima di porre mano a qualunque modifica, vada raggiunto un qualche chiarimento sulle stesse obiezioni che la Commissione bilancio, sulla base di un telegramma interno del Ministro del tesoro, ha mosso al disegno di legge in esame. Dico questo perchè, per quanti sforzi abbia fatto, non sono riuscito a capire qual è la copertura finanziaria che si richiede. Per spiegarmi meglio, si tratta pur sempre di corsi già in essere da 15 anni. Gli istituti professionali di Stato

per la agricoltura prevedevano un biennio; con la legge n. 754 del 1969 è stato istituito un triennio aggiuntivo sperimentale. Con l'articolo 3 della stessa legge n. 754 è stato previsto un esame di Stato per il diploma di maturità al termine del quinquennio, composto dai due anni di istituto professionale di Stato più i tre anni sperimentali; tale diploma è stato reso equipollente a quello degli istituti per tecnici agrari. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 253 del 1970 si è consentito l'accesso alla università per tali diplomati senza limiti di facoltà, l'accesso alle carriere di concetto nella pubblica amministrazione; l'insegnamento nelle medie inferiori e superiori. Quindi, attualmente abbiamo un quinquennio equivalente a quello degli istituti agrari di Stato. Potrei anche aggiungere che le materie sono analoghe, che vi è un'accentuazione diversa tra l'una e l'altra, comunque - ripeto - questa è la situazione di fatto.

Da quindici anni vi è un certo numero di queste scuole che operano, assegnano diplomi, consentono l'accesso all'università e l'insegnamento.

PRESIDENTE. E hanno il finanziamento.

CARMENO. Con questo provvedimento non proponiamo di aumentare questi corsi, ma di mantenerli, cioè di trasformare l'area della sperimentazione in fatto permanente.

Vorrei sapere dal Ministro del tesoro chi è che finanzia questi corsi, in quale capitolo sono reperiti i fondi per il pagamento degli insegnanti e di tutto ciò che serve a mandare avanti tali corsi. Sono certamente da qualche parte del bilancio della pubblica istruzione, bilancio che, come quelli di tutti gli altri Ministeri, prevede anche le proiezioni triennali. Vorrei quindi capire di quale copertura finanziaria vanno parlando.

Allora, sulla base di una più approfondita valutazione, ritengo che intanto occorra chiarire questo aspetto con la Commissione bilancio. Infatti, se nel provvedimento fosse indicato un aumento del numero dei corsi, capirei che vi è un aggravio, ma così non è.

Per quanto riguarda l'altro aspetto che era emerso anche nel corso della discussione alla Camera, cioè il finanziamento del mantenimento dell'Albo, vorrei far presente che nell'altro ramo del Parlamento è stata trovata, d'accordo con il Bilancio, una soluzione, cioè che gli Albi si finanzino con la tassa di concessione governativa, tant'è vero che è stata introdotta un'ulteriore modifica per cui ogni anno il Ministro delle finanze aggiorna l'entità di questa tassa.

Se le cose stanno così, dobbiamo certamente, a mio avviso, fare una lettera al Bilancio in termini di correttezza e di reciproca collaborazione per cercare di chiarire tale questione.

Se emergeranno elementi tali da farci ritenere opportuno apportare modificazioni ulteriori, sarà bene farlo per dirimere la questione.

Quanto invece alle obiezioni sollevate dal Ministero della pubblica istruzione, secondo me sono del tutto surrettizie.

Infatti, questo Ministero, invece di farsi l'autocritica per aver mantenuto per quindici anni corsi sperimentali - in un tale arco di tempo sono cambiate tante cose ed anche le istituzioni scolastiche avrebbero dovuto adeguarsi alle nuove esigenze sociali - dopo tutti

questi anni, viene a dire che non è possibile toccare nulla perchè è in piedi la riforma complessiva della scuola media superiore, altra riforma di cui ci si sta occupando ormai da quattro legislature, quindi anche da più di quindici anni. È un'obiezione che non ha senso. Diciamo infatti che questo è un dato della realtà, riconosciamolo. Vorrà dire che, invece di cinque indirizzi, ve ne saranno cinque più uno. Se, quando e come interverrà la riforma della scuola media superiore, vorrà dire che opererà sulla realtà esistente: se invece di trovarsi di fronte dieci, ad esempio, se ne troverà dieci più uno, non cambierà proprio niente. Ma, ripeto, questo se, quando e come interverrà questa riforma perchè ormai anche di questa si parla da molti lustri e non si è riusciti a giungere ad alcuna definizione.

Quindi, la mia opinione è che si prenda questo contatto (scritto o orale per un incontro che fornisca chiarimenti) con il Bilancio; se vi sono obiezioni, si può nominare un comitato ristretto, non per perdere tempo, ma per guadagnarlo in modo da introdurre quelle eventuali modificazioni che possono portare ad una rapida approvazione del disegno di legge.

DI LEMBO. Signor Presidente, non parlerò di tutto il provvedimento perchè, oltretutto, è carente in molti punti, ad esempio, nella parte in cui si prevede che l'agrotecnico può esercitare la sua professione solo nell'ambito del territorio relativo al suo collegio (è la prima volta che si parla di una tale limitazione) o nella parte relativa all'iscrizione e alle sanzioni per comportamenti irregolari degli agrotecnici. Questi punti andrebbero rivisti, ma mi limiterò soltanto ad alcune osservazioni in ordine ai rilievi fatti dalle Commissioni pubblica istruzione e bilancio.

A mio giudizio, la 7^a Commissione ha fatto un rilievo che trova conforto nella legge. Infatti, mentre con questo provvedimento si voleva riconoscere una professione, contemporaneamente e surrettiziamente si è voluto rendere definitivi corsi sperimentali che il legislatore non ha limitato a uno, due, tre o quattro anni ma per tutto il tempo necessario alla riforma della scuola secondaria superiore, tant'è vero che ha stabilito che fino al momento di tale riforma rimarranno questi corsi che danno o almeno dovrebbero dare un'abilitazione in quanto terminano con un esame di Stato regolare.

La verità è che tutto questo veniva seguito da un altro articolo, che non dobbiamo dimenticare perchè non si possono creare sempre nuovi precari, cioè dall'articolo 5, che affidava l'insegnamento teorico-pratico non a professori di ruolo ma ad esperti del settore: infatti, stabilisce precisamente che l'insegnamento sarà affidato a personale fornito di particolare e specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica. Quindi, non è che con questo provvedimento, riconoscendo dei corsi, dobbiamo anticipare una riforma o creare precari da riconoscere.

A mio avviso, invece, il provvedimento avrebbe dovuto mirare soltanto a riconoscere una determinata professione. Esistono gli agrotecnici, riconosciamo la professione di agrotecnico. Tutto ciò che riguarda la scuola o l'insegnamento non dovrebbe interessare questo provvedimento.

Allora, se questo è vero, cade anche l'obiezione della Commissione bilancio perchè la spesa, sulla quale non si è d'accordo, è quella che riguarda la scuola; quindi, nuovo funzionamento della scuola, pagamento dei docenti. Se ci limitiamo invece a riconoscere che esiste anche quest'altra categoria di professionisti e che questa deve poter svolgere una libera attività, cadono anche tutte le obiezioni sollevate dalle varie Commissioni.

Resta comunque valida un'obiezione della Commissione giustizia, valida ma ancora restrittiva perchè quel parere avrebbe dovuto dire ancora di più. Infatti, per tutta la parte relativa all'iscrizione e alle sanzioni non possiamo creare norme che si discostino da quelle valide per gli altri albi professionali. Cioè, si dice, ad esempio, che può essere iscritto all'albo chi è stato condannato per un reato che comporti una pena non superiore ai cinque anni: vogliamo vedere di quale condanna si tratta, se si tratta di reati contro la pubblica amministrazione e di reati che come pena accessoria hanno l'interdizione dai pubblici uffici? E a cosa serve presentare il certificato del casellario giudiziale se ammettiamo all'albo chi ha avuto una condanna a cinque anni di reclusione? Sono questioni che dobbiamo esaminare. D'altra parte, non è precisato in quali casi è possibile la radiazione o la sospensione dall'albo. Affidiamo tutto alla discrezionalità di un collegio composto da cinque membri?

Credo che sia necessario un minimo di precisione anche nello stabilire come ci si iscrive e come si può essere cancellati. Nessuna legge istitutiva di Albo professionale prevede una norma di copertura finanziaria, perchè è chiaro che gli Albi professionali vanno avanti con i contributi degli iscritti.

Il secondo comma dell'articolo 15 si giustifica probabilmente nella fase transitoria: per le spese di primo impianto cioè si può ricorrere alla copertura prevista dal secondo comma, ma solo per la fase transitoria, in quanto gli Albi professionali non prevedono oneri a carico dell'erario. Infatti ogni professionista che si iscrive paga una quota che può essere fissa o proporzionata agli incassi ed in tal modo l'Albo professionale va avanti anche perchè, non essendo previsti gettoni, nè retribuzioni per l'organo che esercita il controllo o per i consiglieri nazionali o provinciali, le spese sono molto modeste e si riducono a spese di sede ed a spese di registri cui si può far fronte, così come accade in tutte le professioni, con il versamento di ciascun iscritto.

All'articolo 7 leggo che «Gli iscritti nell'elenco speciale hanno diritto a conseguire cariche elettive nell'ambito della categoria». Mi pare che ciò sia palesemente illegittimo. Infatti può far parte degli organi di gestione di questi Albi solo chi può essere iscritto a pieno titolo, perchè egli deve curare gli interessi dell'intera categoria e non soltanto interessi particolari. Ora, mentre chi è iscritto a pieno titolo può rappresentare anche coloro che sono iscritti negli Albi speciali, a mio avviso non può valere la considerazione inversa, per cui il pubblico dipendente iscritto negli Albi speciali non deve poter far parte nè dei consigli nazionali nè di quelli provinciali, anche perchè in tal modo la funzione di questi organi sarebbe in un certo senso alterata.

PRESIDENTE. Ritengo a questo punto che sia opportuno costituire un'apposita sottocommissione, che compia un esame preliminare del

provvedimento al nostro esame ed avanzi delle proposte. Faranno parte della sottocommissione due rappresentanti per il Gruppo democristiano e per quello comunista ed un rappresentante per ciascuno dei restanti Gruppi.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO